

Approvazione regolamento comunale sagre e feste popolari.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 83 del 30-11-2016

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2
“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione	3
Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari	4
Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni	4
Art. 4 – Individuazione dei prodotti	5
Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali	6
Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale	4
Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione	5
Art. 8 – Indicazioni all’utenza	8
Art. 9 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico	6
Art.10 – Titoli di esercizio dell’attività	8
Art.11 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all’interno di sagre e feste popolari	7
Art.12- Controlli e sanzioni	10

Allegato A

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Assisi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima.
3. In relazione al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - b) la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini "sagra" o "festa popolare";
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande rivesta carattere accessorio;
 - d) abbiano durata non superiore a tre giorni.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico ed alle manifestazioni storiche disciplinate dalla L.R. 16/2009 come modificata dall'art. 10 della L.R. 2/2015.

Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari

1. Ai sensi dell'art.2, c.3 e dell'art.4 c.3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nel corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni

Ai fini di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, come disposto dall'articolo 7, c. 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015, il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali:

AMBITI TERRITORIALI
1. Assisi città
2. Santa Maria degli Angeli
3. Costa Trex, Armenzano, S.M. Lignano, Ponte Grande, Pieve S.Nicolò, Petrata, Porziano, San Presto, Paradiso
4. Palazzo, Tordibetto, Mora, Torchiagina, Pianello, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, Petignano
5. Tordandrea, Rivortorto, Castelnuovo, San Vitale, Capodacqua

1. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o festa popolare nel medesimo ambito territoriale durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare.
2. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o festa popolare nella medesima ubicazione prima che siano decorsi dieci giorni dal termine di altra sagra o festa popolare.

3. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, c. 1, lett. d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 4 – Individuazione dei prodotti

1. Ogniquale volta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero complessivo di essi.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
 - a) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
 - b) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
 - c) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
3. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato, mediante attestazione di tecnico.
4. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'art. 2, c. 3, della legge regionale n. 2/2015, è unica e cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, nonché per i prodotti integrati dal Comune ai sensi dell'art. 7, c. 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, con D.G.C. n. 66 del 30/04/2015 e D.G.C. n. 114 del 29/06/2015 (ALLEGATO A).

Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, sono riconosciuti i prodotti tipici locali, le lavorazioni e preparazioni caratterizzanti delle sagre riportati nell'allegato A.
2. La modifica o la integrazione dell'allegato A sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse.
3. Al fine di consentirne la valutazione, le istanze di integrazione dell'allegato A debbono essere inoltrate almeno quindici giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione del nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato e la sua rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio.

Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
2. L'istanza deve essere inoltrata al Comune almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.
3. In presenza di comprovati motivi, comunicati dall'organizzatore a corredo dell'istanza, il SUAP, tenuto conto anche della natura e rilevanza della manifestazione può accogliere istanze inoltrate fino a trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione.

4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il SUAP verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello, in ordine alle dichiarazioni relative al rispetto dei parametri, al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 abbia dato esito positivo il SUAP trasmette alla Regione i relativi dati al fine dell'inserimento nel calendario regionale; in caso contrario assegna all'interessato congruo termine per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali.
6. Ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015, sono considerate concorrenti le richieste di inserimento regolarmente inoltrate nel termine di dieci giorni dall'inoltro della prima di esse.
7. Qualora si verificano, in tutto o in parte, sovrapposizioni di manifestazioni ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 2, tra più richieste concorrenti, il SUAP procederà a trasmettere alla Regione i dati relativi alla manifestazione che si svolge dal maggior numero di anni, comunicando al concorrente il diniego di iscrizione.
8. Fuori delle ipotesi di cui a i commi 6 e 7, nell'ipotesi di istanza di iscrizione nel calendario regionale di sagra o festa popolare il cui periodo di svolgimento si sovrappone, ai sensi dell'art. 3, con quello di altra sagra o festa popolare già richiesta nel medesimo ambito territoriale, il SUAP comunica al successivo richiedente il diniego di iscrizione, indicando contestualmente la prima data utile in cui è possibile dare inizio alla sagra o festa popolare.
9. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dei dati necessari per l'inserimento a calendario è data comunicazione all'interessato che, trattandosi di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
10. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al comune dall'organizzatore che ne indica i motivi ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.
2. Per comprovati motivi legati a condizioni climatiche avverse che abbiano compromesso lo svolgimento della manifestazione per la metà dei giorni programmati, previa presentazione di istanza motivata, il SUAP, può autorizzare una prosecuzione non superiore a tre giorni, nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.

Art. 8 – Indicazioni all'utenza

1. Sono comunicati al Comune, unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati (per ciascuna pietanza e bevanda) e l'elenco dei fornitori.
2. All'interno delle aree ove si svolge la sagra l'obbligo di comunicazione del luogo di provenienza dei prodotti è assolto mediante l'esposizione di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande, nonché mediante indicazione nei menù.
3. Qualora per la sagra o per la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

Art. 9 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.

2. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.
3. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da ballo.
4. In relazione a quanto previsto all'art. 7, c. 1, lett. b) l.R. 2/2015 si dispone l'esonero da quantità minime di parcheggio per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici ;
5. L'eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dal caso di cui al comma 4, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario e risultare esaurientemente motivata e può essere concessa nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza.
6. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art.10 – Titoli di esercizio dell'attività

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (n.i.a.), in tema di pubblico spettacolo, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini .

Art.11 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all'interno di sagre e feste popolari

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste popolari e delle sagre, per la durata della manifestazione medesima, è consentita:
 - a) la presenza di non oltre 9 (nove) operatori del commercio su aree pubbliche,
 - b) l'installazione di un limitato numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante, con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.

Art.12– Controlli e sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste nell'art.9 sopracitato.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate ed introitate dal Comune competente per territorio secondo le procedure di cui alla L. 689/81.
3. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dal Comune.

ALLEGATO A

PRODOTTI TIPICI /PREPARAZIONI E LAVORAZIONI PRODOTTI TIPICI LOCALI

(D.G.C. n. 66 del 30/04/2015 e D.G.C. n. 114 del 29/06/2015)

Bruschetta

torta al testo

panzanella

suppli

tagliatelle

Norcina

Risotto

Gnocchi

pappardelle

pasta al forno

cannelloni

frascarelli

polenta con salsicce

bandiera

oca (sugo e arrosto)

agnello (coratella e arrosto)

piccione (arrosto)

anatra (arrosto)

polpette

pollo all'arrabbiata

faraona

coniglio

scaloppina al vin santo

tacchino (arrosto)

maiale (stinco- farcito)

baccalà

patate sotto la brace

fagioli con le cotiche-

ceci

crostata

frittelle S. Giuseppe

mostaccioli

salame del re

maccheroni con le noci

dolce zabaione

bignè di patate

zuppa italiana-

arvoltolo

fave in insalata

ciliegia

birre artigianali umbre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 28.12.2016

IL MESSO COMUNALE
Migneco Roberto

al 12.01.2017

IL MESSO COMUNALE
Migneco Roberto

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

.....
La presente deliberazione:

- ◆ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito